

ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI TRENINO - ALTO ADIGE IPOTESI DI STATUTO

CAPO I PRINCIPI GENERALI E SOCI

ART.1
(DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI)

ART. 2
(SCOPI)

ART. 3
(DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI)

ART. 4
(DEL PATRIMONIO SOCIALE, DEI PROVENTI E GESTIONE)

ART. 5
(DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO)

ART. 6
(DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI)

ART. 7
(DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI)

ART. 8
(DEI DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

ART. 9
(DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO)

CAPO II ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Art. 10
(DEGLI ORGANI REGIONALI)

Art. 11
(DELL'ASSEMBLEA REGIONALE)

ART. 12
(DELLA DIREZIONE REGIONALE)

ART. 13
(DEL PRESIDENTE REGIONALE)

ART. 14
(DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI)

ART. 15
(DEL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI)

CAPO III NORME DISCIPLINARI

ART. 16
(DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE)

ART. 17
(DELLE SANZIONI)

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 18
(DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI)

ART. 19
(DELLE NORME TRANSITORIE)

CAPO I PRINCIPI GENERALI E SOCI

ART.1 (DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI)

1. L' "Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione - Regione Trentino - Alto Adige (A.I.T.R. - T.A.A.)", costituita il giorno 4 Aprile 1996 in Levico Terme in via Regia n°4 presso lo studio del Notaio Paolo Ricci con atto registrato a Borgo Valsugana il giorno 11 aprile 1996, a partire dal giorno 29 Novembre 2002 cambia la propria denominazione in Associazione Italiana Fisioterapisti - Regione Trentino - Alto Adige (A.I.FI. - T.A.A.). La sede legale dell'associazione è in via **XX**
2. L' A.I.FI. - T.A.A. è Associazione di categoria dei "Fisioterapisti", così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al suddetto profilo professionale. I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario, o di altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Possono essere associati anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base delle normative dell'Unione Europea.
3. L'A.I.FI.- T.A.A. aderisce all'Associazione Italiana Fisioterapisti, detta brevemente A.I.FI., (precedentemente nominata A.I.T.R., costituita a Roma l'8 giugno 1959) della quale accetta lo Statuto in ordine di priorità. L'A.I.FI.- T.A.A. si uniforma alle disposizioni di cui al Capo I dello Statuto Nazionale della Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) attualmente in vigore e alle sue eventuali successive modifiche quanto all'ammissione degli associati, agli scopi, con particolare riferimento all'assenza di finalità di lucro, alla distribuzione delle quote associative, ai diritti e ai doveri degli associati nonché ai successivi articoli 23 e 24 dello Statuto Nazionale. L'A.I.FI.- T.A.A. ed ogni sua eventuale articolazione territoriale, utilizzano il logo Nazionale riconosciuto e adottato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.).
4. L'A.I.FI.- T.A.A., pur operando nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali, è dotata di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito territoriale di propria competenza, identificato nel territorio della Regione Trentino - Alto Adige.
5. E' potere della Direzione Nazionale in caso di accertate e dimostrate violazioni gravi dello Statuto Nazionale, o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Nazionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione, o ancora, limitatamente alle Regioni, in caso di inottemperanza, per due volte in un anno, dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 3 dello Statuto Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, di concerto con il Collegio Nazionale dei Proviviri, previo contraddittorio, di disporre lo scioglimento degli Organi delle Associazioni Territoriali e nominare un commissario esterno alla articolazione, che entro un tempo massimo di dodici mesi provvede a riportare la gestione al corretto funzionamento ed indice le elezioni per la nomina dei nuovi Organi.
6. L'attività dell' A.I.FI.- T.A.A. è regolata dalle norme del presente Statuto nonché dalle fonti in esso indicate, dallo Statuto e dalle deliberazioni dell'A.I.FI. Nazionale, dalla legislazione in materia e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme. Tutti gli aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto di appositi regolamenti deliberati dalla Direzione Regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente Statuto.
7. Si prevede la possibilità di aderire ad articolazioni territoriali interregionali e di costituire articolazioni territoriali e/o provinciali o interprovinciali, così come stabilito dall'articolo 19 comma 1 dello Statuto Nazionale, le quali si avvarranno della denominazione "Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.)" seguita da quella della realtà territoriale corrispondente.
8. L'A.I.FI.- T.A.A. non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche.

9. E' fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa,
10. E' fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
11. E' stabilita per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
12. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.
13. La durata dell'«Associazione» è illimitata.

ART. 2 (SCOPI)

1. L'Associazione, si propone di perseguire, nell'ambito territoriale di sua competenza, gli scopi previsti nell'art. 2 dello statuto dell'A.I.F.I. Nazionale, ovvero rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
2. Ai predetti fini l'Associazione si propone tra l'altro di svolgere le seguenti attività:
 - a) definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e riferimento per tutti i fisioterapisti, garantendo e vigilando sul loro rispetto;
 - b) affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;
 - c) definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;
 - d) sviluppare la formazione in riabilitazione e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei fisioterapisti; a tal fine, l'Associazione può promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere studi e indagini, premi e borse di studio, mostre e altre manifestazioni; avviare relazioni e scambi con enti e persone anche stranieri.
 - e) promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione;
 - f) fungere da punto di riferimento a livello politico regionale e provinciale ed intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione; promuovere ed attuare ogni iniziativa utile al conseguimento e al perfezionamento di una regolamentazione giuridica dei Fisioterapisti.
 - g) tutelare la professione e l'utenza contro ogni forma di abusivismo
 - h) collaborare con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute;
 - i) svolgere attività di assistenza e/o consulenza sindacale, giuridica e fiscale a favore degli associati.

ART. 3 (DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI)

1. E' prevista la possibilità di articolare l'attività dell'Associazione anche a livello provinciale, **secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto nazionale.**
2. **Nel caso in cui non si proceda all'istituzione del livello provinciale secondo i criteri previsti dallo statuto nazionale, si prevede la possibilità di istituire dei gruppi di lavoro provinciali, il cui funzionamento sia determinato da appositi regolamenti da predisporre a cura della direzione regionale.**
3. L'articolazione Provinciale, **comunque costituita**, fa capo ad un referente che ne coordina l'attività ed è membro di diritto della Direzione Regionale

ART. 4

(DEL PATRIMONIO SOCIALE, DEI PROVENTI E GESTIONE)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) i proventi ;
 - b) i beni mobili ed immobili, che per acquisto o per altro titolo, siano di proprietà dell'A.I.FI.-T.A.A.
2. I proventi dell' A.I.FI.-T.A.A. sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla Direzione Regionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.
3. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione Regionale e non possono essere restituiti, distribuiti o comunque assegnati.
4. Dei beni mobili ed immobili dell'associazione viene redatto l'inventario, da aggiornare ogni anno entro il 31 dicembre a cura della Direzione Regionale.
5. L'A.I.FI. – T.A.A. provvede, entro il giorno 15 del mese successivo dall'avvenuta iscrizione, ad accreditare alla Tesoreria Nazionale dell'A.I.FI. le quote di iscrizione riscosse in nome e per conto della stessa e ad inviare alla Segreteria Nazionale gli elenchi degli iscritti.
6. Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate o ad iniziative regolamentari da attuarsi negli esercizi successivi o a diminuzioni dei contributi sociali.

ART. 5

(DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO)

1. Ai sensi dell'art. 20 del codice civile, almeno una volta l'anno, deve essere convocata l'Assemblea Regionale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.
2. L'Assemblea Regionale sarà convocata, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma anche entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
3. E' fatto obbligo per la Direzione Regionale di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
4. L'esercizio amministrativo dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

(DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI)

1. Gli associati si distinguono in:
 - a) ordinari;
 - b) sostenitori;
 - c) onorari.
2. Sono associati Ordinari coloro che:
 - a) siano in possesso dei titoli professionali indicati al comma 2 dell'articolo 1 del presente statuto
 - b) abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta dalla Direzione Regionale
 - c) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Sono associati Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che:
 - a) sostengano l'azione dell'Associazione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla Direzione Regionale;
 - b) che abbiano presentato apposita domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta dalla Direzione Regionale.

4. Sono associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o coloro che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito socio-sanitario ed accettino di far parte dell'Associazione. Gli associati Onorari sono nominati dalla Direzione Regionale.
5. Le qualifiche di associato onorario e/o sostenitore non sono incompatibili con quella di associato ordinario.
6. Alla vita associativa possono partecipare anche gli studenti che frequentano i corsi di Laurea in fisioterapia riconosciuti in base alla normativa vigente purché:
 - a) comprovino tale condizione in sede di presentazione della domanda mediante l'invio del certificato di iscrizione in originale;
 - b) abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta;
 - c) siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
7. Le domande d'iscrizione che rispettano i requisiti previsti dal presente statuto si considerano automaticamente accolte dal momento del ricevimento della documentazione necessaria all'iscrizione da parte della Segreteria, salvo diversa decisione successivamente presa con motivata deliberazione da parte della Direzione Regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione. Nel caso di non ammissione il versamento effettuato verrà restituito. Contro il provvedimento che neghi l'iscrizione all'associazione Regionale è ammesso il ricorso al collegio regionale dei probiviri. L'esercizio dei diritti di voto e della capacità elettorale passiva decorrono dal 60° giorno dalla data di accoglimento della domanda d'iscrizione.
8. La Regione e la Provincia d'appartenenza dell'associato si determinano sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività, da determinarsi mediante autocertificazione dell'interessato.

ART. 7

(DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI)

1. Gli associati Ordinari, se regolarmente iscritti, hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.
2. Gli associati Sostenitori, Onorari ed i partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale.
3. Lo status di associato Sostenitore e di associato Onorario non è incompatibile con lo status di associato Ordinario: in tal caso l'associato è titolare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La qualità di socio è personale ed intrasmissibile. In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.

ART. 8

(DEI DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

1. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.
2. Tutti gli associati, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto stabilito dal Codice Deontologico dell'Associazione, che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.
3. E' dovere di tutti gli associati ordinari:
 - a) partecipare alla vita associativa;
 - b) versare all'Associazione la quota d'iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi.
5. La quota associativa relativa ad ogni anno solare è stabilita dalla Direzione Nazionale, che ne determina altresì, la percentuale di competenza del livello centrale. Il Direttivo Regionale dell'A.I.FI.-T.A.A. determina la quota associativa Regionale in riferimento a quanto previsto o deliberato dagli organi centrali nazionali fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 2 dello Statuto Nazionale.
6. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. Gli associati ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto. I versamenti eseguiti dopo il primo Aprile saranno considerati come delle nuove iscrizioni. Per coloro che rivestono una carica associativa il termine di rinnovo è anticipato al 31 gennaio, pena la decadenza dalla carica.

7. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali di cui al comma 4 del presente articolo.
8. Il socio può recedere in qualunque momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione ed agli impegni verso terzi mediante tempestiva comunicazione scritta alla Direzione Regionale. Gli associati non possono assumere obbligazioni con terzi per conto dell'Associazione. Il Presidente, la Direzione Regionale o l'Assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di una specifica delega scritta.

ART. 9
(DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale associato, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall'articolo 8, commi 1 e 2.
3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 6.

CAPO II
ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Art. 10
(DEGLI ORGANI REGIONALI)

1. Sono organi dell'Associazione l'Assemblea Regionale, la Direzione Regionale, Il Presidente Regionale, Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Regionale dei Proviviri.

Art. 11
(DELL'ASSEMBLEA REGIONALE)

1. L'Assemblea Regionale è costituita da tutti gli associati ordinari in regola con gli adempimenti associativi. Ad essa possono assistere i soci onorari, sostenitori e gli studenti ma senza capacità elettorale attiva o passiva.
2. L'Assemblea è presieduta da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, entrambi eletti dalla stessa. Se l'assemblea è elettiva vengono eletti anche due scrutatori.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
4. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate vincolano gli associati assenti e dissenzienti. Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente. Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Le assemblee vengono convocate, in via ordinaria una volta ogni anno. L'assemblea straordinaria può essere convocata, qualora sussistano serie motivazioni, entro trenta giorni dalla richiesta inviata al Presidente Regionale, dal Presidente stesso, dalla Direzione Regionale, dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, dal Collegio Regionale dei Proviviri o su richiesta di un terzo degli iscritti.
6. La convocazione, tanto dell'Assemblea Ordinaria quanto di quella Straordinaria, deve essere fatta mediante lettera scritta ai soci e recapitata almeno 15 gg. prima della prima convocazione. La comunicazione deve specificare luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.
7. Ciascun associato ordinario potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; è ammessa una sola delega per associato.
8. L'Assemblea discute, delibera, ratifica, o approva in merito a:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire e le linee programmatiche dell'Associazione;
 - b) la relazione programmatica presentata dal Presidente Regionale;

- c) la relazione di Bilancio Consuntivo, previa relazione finanziaria del collegio Regionale dei Revisori dei conti e la relazione di Bilancio Preventivo;
 - d) le relazioni dei componenti dei vari Organi o Uffici Regionali;
 - e) le mozioni presentate;
 - f) ogni eventuale argomento posto nell'ordine del giorno;
 - g) le modifiche allo statuto proposte o dalla Direzione Regionale o da 1/3 (un terzo) degli associati;
 - h) lo scioglimento dell'Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio.
9. L'Assemblea, di norma con cadenza triennale, elegge:
- d) i delegati al Congresso Nazionale;
 - e) i membri della Direzione Regionale;
 - f) i membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - g) i membri del Collegio Regionale dei Probiviri.
10. Le deliberazioni elettive degli Organi Associativi e le questioni che riguardano le persone sono prese a scrutinio segreto, salvo unanime diversa deliberazione dell'Assemblea Regionale, le deliberazioni non elettive sono realizzate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto a maggioranza dei presenti. La scelta della modalità di espressione del voto spetta all'Assemblea, su proposta del Presidente.
11. Le modifiche dell'atto costitutivo o statuto regionale richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi.
12. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

ART. 12
(DELLA DIREZIONE REGIONALE)

1. La Direzione Regionale è composta da cinque membri eletti dall'Assemblea Regionale oltre ad eventuali membri di diritto; ne sono membri di diritto, con pari dignità di voto, i rappresentanti delle sezioni Provinciali ove eletti.
2. La Direzione, nel corso della prima convocazione, elegge al proprio interno il Presidente Regionale, il Segretario ed il Tesoriere; provvede inoltre ad assegnare ai restanti componenti gli incarichi di responsabile degli uffici giuridico e formazione.
3. La Direzione Regionale dura in carica tre anni e si riunisce in via ordinaria su indicazione del Presidente Regionale, che la presiede, almeno quattro volte l'anno e comunque ogni volta che ve ne sia la necessità, su indicazione del Presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti della Direzione stessa.
4. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Segretario o da un altro Consigliere designato dalla Direzione Regionale stessa.
5. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte di un componente della Direzione Regionale, la Direzione stessa dovrà procedere, nel termine massimo di tre mesi, all'integrazione con il primo dei non eletti e all'assegnazione, se del caso, degli incarichi interni. Ove ciò non sia possibile l'Assemblea Regionale appositamente convocata dovrà eleggere entro lo stesso termine i membri mancanti che dureranno in carica fino alla scadenza del mandato della Direzione Regionale.
6. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni della Direzione Regionale le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto. Ciascun membro della Direzione Regionale ha diritto ad un voto, senza possibilità di voto per delega.
7. Le sedute della Direzione Regionale sono aperte a tutti gli associati, con possibilità di intervento previa autorizzazione del Presidente.
8. Rientrano tra i compiti della Direzione Regionale:
 - a) elaborare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso e Direzione Nazionali e dall'Assemblea Regionale;

- b) vigilare, a livello regionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;
 - c) predisporre i regolamenti necessari per il funzionamento dell'associazione;
 - d) rifiutare, con deliberazione motivata, l'ammissione dei nuovi soci che non rispettino le condizioni dell'art.5 del presente statuto;
 - e) riconoscere la costituzione delle Associazioni territoriali verificandone la conformità dei relativi Regolamenti rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi nazionali;
 - f) compilare ed approvare il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli iscritti; definire il budget a disposizione per il funzionamento degli uffici regionali, interregionali, provinciali e/o interprovinciali;
 - g) determinare l'ammontare della quota associativa regionale in relazione al bilancio preventivo e delle direttive nazionali;
 - h) designare i Rappresentanti presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni a carattere regionale, provinciale e comunale;
 - i) gestire e diffondere a livello locale l'immagine e la comunicazione associativa;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea Regionali ordinarie e straordinarie;
 - k) assumere o licenziare il personale e determinarne il trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
 - l) conferire ai suoi componenti o ad altri associati gli incarichi ritenuti utili al buon funzionamento dell'associazione;
 - m) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia riservata all'Assemblea Regionale, salvo questioni, aventi carattere d'urgenza, che saranno comunque, in seguito, sottoposte a ratifica assembleare.
7. La Direzione Regionale può avvalersi di consulenti esterni o interni per progetti di particolare interesse o rilevanza o comunque quando il ricorso al consulente sia necessario per il buon funzionamento dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva attenta valutazione delle necessità, dei costi e dei criteri di scelta del consulente.
8. Le cariche sociali regionali danno luogo al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione e ad un'indennità la cui entità è stabilita con delibera della Direzione Regionale in funzione del bilancio annuale.
9. Delle adunanze è redatto, su un apposito registro, il relativo verbale il quale viene firmato dal Presidente Regionale e dal Segretario Regionale, previa lettura ed approvazione da parte della Direzione Regionale.

ART. 13

(DEL PRESIDENTE REGIONALE)

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale e negoziale dell'A.I.FI.-T.A.A. di fronte agli associati, a terzi ed in giudizio.
2. Rientrano tra i compiti del presidente Regionale:
 - a) programmare e presiedere le riunioni della Direzione Regionale;
 - b) convocare i soci alle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - c) stipulare i contratti e firmare la corrispondenza, salvo specifica delega;
 - d) garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari che regolano la vita associativa.
3. Il Presidente Regionale, in caso di comprovata situazione di urgenza e sentito il maggior numero possibile dei componenti della Direzione Regionale, ha la facoltà di assumere autonomamente provvedimenti d'urgenza, che successivamente dovranno però essere ratificati dalla stessa. Tali provvedimenti dovranno comunque tenere conto delle direttive regionali di base e degli orientamenti eventualmente già emersi sull'argomento in oggetto.
4. Il Presidente regionale è membro di diritto della Direzione Nazionale dell'A.I.FI.: in virtù di tale incarico, è suo compito specifico fare da tramite tra il livello Nazionale e la regione, comunicando alla Direzione regionale le direttive, gli indirizzi adottati ed impartiti in sede di Direzione nazionale e facilitando la comunicazione tra i due livelli.

5. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in sua assenza, da un altro Consigliere designato dal Presidente stesso. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente Regionale, la Direzione Regionale procede, nel termine massimo di tre mesi, all'integrazione con il primo dei non eletti ed alla elezione di un nuovo Presidente Regionale.

ART. 14

(DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI)

1. Il Collegio Regionale dei revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti con la qualifica di socio ordinario. I tre componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione.
2. I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno il compito di:
 - a) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - b) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
 - c) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
 - d) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.
3. Le deliberazioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Il collegio si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che questi lo ritiene opportuno o su richiesta di un Revisore dei Conti.
4. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti uscenti fino all'elezione dei loro successori.

ART. 15

(DEL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI)

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti con la qualifica di socio ordinario da almeno cinque anni consecutivi. Per essere eletti probiviro è inoltre necessario avere l'età minima di quaranta anni, avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Associazione.
2. Qualora non siano disponibili candidati con le caratteristiche di anzianità indicate nel punto precedente, l'assemblea ha la facoltà di affidare l'incarico ad altri associati che siano considerati idonei a ricoprire l'incarico.
3. I tre componenti il Collegio Regionale dei Probiviri che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione.
4. Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri ed il Segretario del Collegio Regionale dei Probiviri che lo sostituisce in caso di impedimento.
5. Ciascun componente del collegio dei Probiviri dovrà astenersi dal giudicare qualora ritenesse di essere personalmente coinvolto. In tal caso a far parte del collegio giudicante entra il primo dei supplenti.
6. Il Collegio Regionale dei Probiviri giudica le violazioni disciplinari o statutarie in un unico grado in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soci e dai componenti gli Organi Associativi rientranti nella propria competenza territoriale.
7. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.

8. Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi o incaricati associativi, attinenti la gestione dell'Associazione, deve informarne la Direzione Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.
9. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori .

CAPO III NORME DISCIPLINARI

ART. 16 (DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE)

1. Gli associati che si rendono responsabili di violazioni al Codice Deontologico ovvero, che, in contrasto con i fini associativi o per trarre vantaggi personali, sono sottoposti a provvedimento disciplinare.
2. Ogni associato è obbligatoriamente tenuto ad avvalersi del Foro Interno e non può adire le vie legali per quanto espressamente previsto dal 1° comma de presente articolo prima che sia concluso il procedimento previsto dai commi che seguono.
3. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri. Nei confronti del Presidente Regionale e dei Presidenti Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale.
4. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.
5. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed erogare l'eventuale sanzione disciplinare.
6. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
7. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.
8. L'inosservanza dei modi e dei tempi prescritti nei comma precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio di un altro Collegio Regionale individuato dalla Presidenza Nazionale.
9. La Presidenza Nazionale può suffragare le Presidenze Regionali per tutti gli associati.

ART. 17 (DELLE SANZIONI)

1. Le sanzioni comminabili sono:
 - a) l'ammonizione che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
 - b) la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
 - c) la sospensione che consiste in una temporanea sospensione dall'Associazione;
 - d) la radiazione che consiste nell'espulsione definitiva dall'«Associazione».
2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'«Associazione» la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'articolo 7, commi 1 e 2 dello Statuto Nazionale. La sospensione ha durata massima di sei mesi.
3. La sanzione disciplinare è comminato in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati.
4. La Direzione Regionale, o il Collegio Nazionale dei Probiviri nei casi di cui all'articolo 17, comma 4, lettere a) e b), possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorché:
5. sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;

6. la permanenza della qualità di associato, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, possa comportare un pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
7. l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
8. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno, nei casi di cui ai punti del comma 4b del presente articolo, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto 4c del presente articolo.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 18 (DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI)

1. Il funzionamento degli Istituti dell'Associazione Regionale e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni, predisposti dalla Direzione Regionale.
2. In particolare, i predetti Regolamenti possono anche disciplinare:
 - a) l'attività amministrativa;
 - b) le sezioni territoriali ;
 - c) le competenze di qualsiasi organismo o strumento associativo;
 - d) la misura e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi;
 - e) i rapporti con i G.I.S. ;
 - f) le modalità per assicurare il coinvolgimento alla vita associativa dei partecipanti studenti di cui al comma 6 dell'art.6;
 - g) l'individuazione di eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche dell'Associazione.
3. In caso di interpretazioni controverse dei regolamenti spetterà al Collegio Regionale dei Probiviri di esprimere interpretazione autentica con propria determinazione.

ART. 19 (DELLE NORME TRANSITORIE)

1. Le disposizioni contenute nello Statuto Regionale entrano in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea Regionale.
2. Gli organi delle Articolazioni territoriali, già preesistenti, al momento dell'approvazione del presente Statuto si considerano decaduti dal momento dell'approvazione dello stesso; in seguito a ciò si procederà all'elezione dei nuovi organismi, compresi i rappresentanti provinciali da parte degli iscritti delle relative province.